

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA



Canneto Pavese



Castana



Montescano



PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Marzo 2019



Il presente documento è stato elaborato da:

s.t.C. s.r.l. engineering group

Via E. Fermi, 2 – 27100 San Genesio ed Uniti (PV)

Tel. 0382 580404 – fax 0382 580942

http: //www.gruppostc.it – E-mail: ufficio@gruppostc.it

Ne ha curato la stesura:

Dr. Ing. Ileano Comizzoli

(Tecnico Competente in Acustica – Regione Lombardia – Decr. Reg. Lomb. n° 10607 del 23.06.2004- Iscritto all'elenco Nazionale n. 9861)

Dr. Ing. Selenia Marchese

(Tecnico Competente in Acustica – Regione Lombardia – D.P.G.R. n° 13027 del 2.12.2009 - Iscritto all'elenco Nazionale n. 9903)



1 SOMMARIO

1	SOMMARIO	3
2	PREMESSA	4
3	RIFERIMENTI NORMATIVI SUL RUMORE	5
3.1	D.P.R. 18 novembre 1998 n.459	13
3.2	D.P.R. 30 marzo 2004 n.142	14
3.3	LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001-n.13 - Norme in materia di inquinamento acustico	17
4	UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA	18
4.1	INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CENNI STORICI	18
4.2	PROFILO DEMOGRAFICO	25
4.3	NODI PROBLEMATICI DELLA CITTÁ	27
4.4	NUOVE STRATEGIE PER LA CITTÁ	27
4.5	SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO	27
4.5.1	SERVIZI DELLA COLLETTIVITÀ	27
4.5.2	SERVIZI SCOLASTICI	28
4.5.3	SERVIZI DI USO PUBBLICO	28
4.5.4	AREE SPORTIVE	28
4.6	VIABILITÀ	28
4.6.1	Sorgenti Ferroviarie	28
4.6.2	Classificazione delle strade	29
4.7	INSEDIAMENTI INDUSTRIALI	30
4.8	INSEDIAMENTI COMMERCIALI E DI TERZIARIO	30
5	ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA ZONIZZAZIONE	31
5.1	ANALISI DEL P.G.T.	31
5.2	CENSIMENTO DELLE SORGENTI FISSE	31
5.3	RILEVAZIONI FONOMETRICHE	31
5.3.1	NORMATIVA APPLICATA	31
5.3.2	MODALITÀ DELLE RILEVAZIONI	33
6	AZZONAMENTO ACUSTICO	47
6.1	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	47
6.2	CRITERI DI ZONIZZAZIONE	47
6.3	ZONIZZAZIONE ACUSTICA UNIONE COMUNI DI PRIMA COLLINA	54
6.3.1	RIEPILOGO ZONE IN CLASSE I	55
6.3.2	RIEPILOGO ZONE IN CLASSE II	55
6.3.3	RIEPILOGO ZONE IN CLASSE III	55
6.3.4	RIEPILOGO ZONE IN CLASSE IV	56
6.3.5	RIEPILOGO ZONE IN CLASSE V	56
6.3.6	RIEPILOGO ZONE IN CLASSE VI	56
7	INTERAZIONI CON I COMUNI LIMITROFI	57
7.1	COMUNE CANNETO	57
7.2	COMUNE DI MONTESCANO	57
7.3	COMUNE DI CASTANA	58



2 PREMESSA

L'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina (PV) ha incaricato lo studio s.t.C srl engineering group ad effettuare una campagna di rilievi fonometrici al fine di aggiornare il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dall'art. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 ("Legge quadro in materia di inquinamento acustico").

Il Piano di Classificazione Acustica è composto dalla presente Relazione Tecnica, dalle Misure Acustiche e dagli elaborati grafici allegati.

Scopo del Piano è quello di classificare il territorio comunale in zone diverse ed acusticamente omogenee a cui corrispondono i limiti massimi dei livelli sonori equivalenti consentiti, secondo i criteri fissati dal D.P.C.M. 1.3.1991 e dal D.P.C.M. 14.11.1997.

Concorrono a definire le diverse zone sostanzialmente tre aspetti:

1. gli aspetti urbanistici ed in particolare il piano regolatore;
2. lo stato di fatto, cioè la rumorosità ambientale esistente nel territorio;
3. le scelte di programmazione del territorio espresse dal Comune.

I limiti di zona hanno sinteticamente i seguenti scopi:

- costituire un riferimento preciso da rispettare per tutte le sorgenti sonore esistenti;
- garantire la protezione di zone poco rumorose;
- promuovere il risanamento di zone eccessivamente rumorose;
- costituire un riferimento ed un vincolo nella pianificazione di nuove aree di sviluppo urbanistico.

Il lavoro di raccolta dati, analisi e misurazione acustica si è svolto nel mese di luglio 2019 comprendendo in particolare:

- raccolta e analisi della documentazione esistente (Piano del Governo del Territorio);
- sopralluoghi ripetuti su tutto il territorio comunale;
- incontri con rappresentanti del Comune per ottenere indicazioni sulle realtà acusticamente più significative e gli orientamenti dell'Amministrazione Comunale;
- campagna di misurazione dei livelli acustici esistenti sul territorio riferiti alle zone omogenee, alle sorgenti fisse e al traffico.



3 RIFERIMENTI NORMATIVI SUL RUMORE

Fino all'ottobre 1995 in Italia non esisteva una legge specifica che tutelasse l'ambiente dall'inquinamento acustico e tutto veniva demandato all'art. 659 del Codice Penale, all'art. 844 del Codice Civile ed all'art. 66 del Regio Decreto 18.6.1931, n° 773 (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), articoli che comunque non sono stati a tutt'oggi abrogati.

In particolare tali articoli affermano che:

Art.659 c.p.:

“.....chiunque mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a 3 mesi e con l'ammenda fino a Lire centoventimila. Si applica l'ammenda da Lire quarantamila a duecentomila a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni delle Autorità”.

Art.844 c.c.:

“.....il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità (art. 659 c.p.), avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi”.

Art.66 RD n°773:

“.....l'esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incomodi deve essere sospeso nelle ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze podestariali”.

Come si può notare tutti questi disposti di legge si rivolgono al concetto di “normale tollerabilità”, concetto che è stato chiaramente determinato con il D.P.C.M. 1.3.1991 “Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno” (G.U. n° 57 dell'8.3.1991) e recentemente ripreso e aggiornato con il D.P.C.M. 14.11.1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” (G.U. n° 280 del 1.12.97).

La pubblicazione sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 254 del 30 ottobre 1995 della legge 26 ottobre 1995, n° 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico” ha modificato sostanzialmente il quadro normativo attualmente vigente in Italia.



Infatti l'art. 3 comma i lettera a) di questa legge prevede che lo Stato ridetermini i valori limite di emissione, di immissione, di attenzione e di qualità rispettivamente definiti dall'art. 2 come:

- **valori di emissione:** *il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa:*
- **valori di immissione:** *il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;*
- **valori di attenzione:** *il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;*
- **valori di qualità:** *i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.*

Questi valori, che devono essere determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere, dovevano essere stabiliti entro nove mesi dall'entrata in vigore della legge, e cioè entro il 30 settembre 1996, in realtà sono stati definiti con l'emanazione del D.P.C.M. 14.11.97 di cui si dirà più avanti.

Fra le moltissime altre disposizioni contenute nella legge quadro n°447/95 è utile evidenziare immediatamente che:

1. Le Regioni avrebbero dovuto definire entro il 1° gennaio 1997 i criteri in base ai quali i Comuni devono procedere alla classificazione del proprio territorio ed i relativi tempi di attuazione, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio stesso e stabilendo il divieto di contatto diretto di aree anche appartenenti a Comuni confinanti quando i valori di qualità sopra definiti si discostano in misura superiore a 5 dB(A);

2. Sempre entro il 1° gennaio 1997 le Regioni avrebbero dovuto stabilire l'organizzazione nell'ambito territoriale dei servizi di controllo, i criteri da seguire per la redazione dei piani di impatto acustico ed i criteri per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica;



3. I Comuni entro il 1° gennaio 1997 avrebbero dovuto adeguare i regolamenti locali d'igiene e sanità o di polizia municipale prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico;

4. La legge considera valide le zonizzazioni già elaborate dai Comuni in base al D.P.C.M. 1 marzo 1991 prima dell'entrata in vigore di questa nuova legge;

5. Tutti coloro che vogliono realizzare nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive devono presentare domanda per l'abilitazione all'utilizzo e per l'autorizzazione all'esercizio contenente una documentazione di previsione di impatto acustico.

Nel caso in cui tale previsione possa evidenziare che i valori di emissione siano superiori ai valori limite, la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio deve contenere l'indicazione delle misure preventive per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti;

6. Per permettere un graduale raggiungimento degli obiettivi fissati da questa nuova legge, le imprese interessate devono presentare un piano di risanamento acustico entro sei mesi dalla classificazione del territorio comunale. In questo piano deve essere indicato con adeguata relazione tecnica il termine entro il quale le imprese stesse prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalla legge.

Le imprese che non presentano il piano di risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla zonizzazione entro il termine previsto per la presentazione del piano.

La legge considera altresì salvi gli interventi di risanamento acustico già effettuati dalle imprese in base al D.P.C.M. 1 marzo 1991, già citato.

Nella stessa legge si afferma inoltre testualmente che:

“Qualora detti interventi risultino inadeguati rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale, ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto, qualora risultino conformi ai principi di cui alla presente legge ed ai criteri dettati dalle Regioni.....”



7. Per quanto riguarda gli impianti a ciclo continuo, come previsto dall'art. 15 comma 4 il Ministero dell'Ambiente, ha emanato il Decreto 11.12.96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo" di cui si dirà più avanti.

Occorre ancora segnalare che, ferma restando la possibilità di applicazione dell'art. 650 del C.P. che prevede che chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene è punito se il fatto non costituisce un più grave reato con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,58, le sanzioni previste dalla nuova legge sono di tipo amministrativo ed in particolare:

- a) sanzione da € 1.032,91 a € 10.329,14 per chiunque non ottempera ad un provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente;
- b) sanzione da € 516,46 a € 5.164,57 per chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora supera i valori limite di emissione e di immissione;
- c) sanzione da € 258,23 a € 10.329,14 per chi viola le disposizioni dettate in applicazione della nuova legge.

Successivamente alla legge quadro è stato emanato, il più volte citato D.P.C.M. 14.11.97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" che stabilisce:

- a) i criteri per la classificazione del territorio in funzione della sua destinazione di uso ricalcando quanto già previsto dal precedente D.P.C.M. 1.3.91;
- b) i valori limite di emissione delle sorgenti sonore, i valori limite assoluti di immissione e i valori di qualità in funzione delle classi di destinazione del territorio e del periodo di riferimento (diurno o notturno);
- c) i criteri di applicabilità dei valori limite differenziale di immissione.

Secondo le indicazioni del D.P.C.M. il territorio comunale deve essere suddiviso utilizzando le seguenti definizioni:



• **CLASSE I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE**

Aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.

• **CLASSE II - AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE**

Aree urbane interessate principalmente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

• **CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO**

Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

• **CLASSE IV - AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA**

Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

• **CLASSE V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI**

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

• **CLASSE VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI**

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi

A queste classi il D.P.C.M. 14.11.97 associa i limiti massimi di immissione dei livelli sonori equivalenti che non possono essere superati di giorno (dalle ore 6,00 alle ore 22,00) e di notte (dalle ore 22,00 alle ore 6,00):

Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Giorno	Notte
I	Aree particolarmente protette	50	40
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
III	Aree di tipo misto	60	50
IV	Aree di intensa attività umana	65	55
V	Aree prevalentemente industriali	70	60
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70



I limiti assoluti sopra indicati non sono applicati all'interno delle rispettive fasce di pertinenza per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali, gli autodromi, le piste motoristiche di prova e quelle destinate ad attività sportive; in tali casi i limiti sono stabiliti con appositi decreti attuativi che fissano anche l'estensione delle fasce sopra dette.

Una innovazione del nuovo D.P.C.M. 14.11.97 rispetto al precedente è che oltre ai limiti di immissione, cioè i livelli sonori che non devono essere superati negli insediamenti disturbati, vengono introdotti dei limiti di emissione, cioè in prossimità delle sorgenti disturbanti (ad esempio muri di cinta o recinzioni di stabilimento).

Tali limiti sono qui di seguito riportati:

Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Giorno	Notte
I	Aree particolarmente protette	45	35
II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
III	Aree di tipo misto	55	45
IV	Aree di intensa attività umana	60	50
V	Aree prevalentemente industriali	65	55
VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Una ulteriore innovazione del nuovo D.P.C.M. 14.11.97 è che oltre ai limiti di immissione e di emissione introduce i valori di qualità, cioè i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla legge.

Tali limiti sono qui di seguito riportati:

Valori di qualità - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Giorno	Notte
I	Aree particolarmente protette	47	37
II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
III	Aree di tipo misto	57	47
IV	Aree di intensa attività umana	62	52
V	Aree prevalentemente industriali	67	57
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70



Vengono definiti infine i valori oltre i quali scatta l'obbligo di predisporre i piani di risanamento acustico, valori denominati "valori di attenzione"

Valori di attenzione - Leq orario in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio		Giorno	Notte
I	Aree particolarmente protette	60	45
II	Aree prevalentemente residenziali	65	50
III	Aree di tipo misto	70	55
IV	Aree di intensa attività umana	75	60
V	Aree prevalentemente industriali	80	65
VI	Aree esclusivamente industriali	80	75

La legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge 26.10.95, n 447) all'art. 6 comma 4 fa salve le azioni espletate dai Comuni ai sensi del D.P.C.M. 1.3.91 e quindi si ritengono salve le zonizzazioni già emesse; laddove queste non esistono non si potrà far altro che applicare la zonizzazione provvisoria di cui all'art. 6 del D.P.C.M. 1.3.91 più volte citato.

Tale concetto è ribadito nell'art. 8 comma i del D.P.C.M. 14.11.97.

L'art. 6 del D.P.C.M. 1.3.91 impone infatti la seguente zonizzazione provvisoria, con i relativi limiti di accettabilità, applicabile alle sorgenti sonore fisse:

Zonizzazione	Giorno	Notte
Tutto il territorio nazionale	70	60
Zona A (D.M. 1444/68)*	65	55
Zona B (D.M. 1444/68)**	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70

*- Zona A: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare interesse ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parti integranti per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi

** - Zona B: le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalla zona A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore ad un ottavo della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m³/m².



Oltre ai limiti massimi assoluti di immissione relativi alle singole zone urbanistiche citate in precedenza, il D.P.C.M. prevede che per le zone non esclusivamente industriali (classe VI) debba essere **rispettato anche un livello differenziale pari a 5 dB(A) di giorno ed a 3 dB(A) di notte** tra il livello equivalente del rumore ambientale e quello del rumore residuo (cioè il livello sonoro equivalente in dB(A) prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo dopo aver disattivato le specifiche sorgenti disturbanti) misurato all'interno del locale "disturbato" a finestre aperte.

Il D.P.C.M. prevede inoltre la non applicabilità del criterio differenziale, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) in quello notturno;
- b) se il rumore misurato a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) in quello notturno.

Per l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7 della legge quadro sopra citata, è sufficiente il superamento di uno dei due valori di cui alle lettere a) e b), ad eccezione delle aree esclusivamente industriali, in cui i piani di risanamento devono essere adottati in caso di superamento dei valori di cui alla lettera b).

Il criterio differenziale non si applica alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi degli edifici, adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Un altro decreto attuativo della legge quadro n° 447/95 è il Decreto del Ministero dell'Ambiente 11.12.96 "**Applicazione del criterio differenziale per impianti a ciclo produttivo continuo**" sopra citato; esso trova applicazione in zone diverse da quelle esclusivamente industriali.

Viene definito impianto a ciclo produttivo continuo:

a) quello di cui non è possibile interrompere l'attività senza provocare danni all'impianto stesso, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o per necessità di continuità finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;



b) quello il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norme di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

Detto decreto stabilisce che:

1. gli impianti a ciclo produttivo continuo preesistenti all'entrata in vigore del Decreto (19.3.97) sono soggetti all'obbligo del limite differenziale quando non rispettino i limiti assoluti di zona; cioè se vengono rispettati i limiti assoluti non viene applicato il criterio del limite differenziale;
2. per gli impianti a ciclo produttivo continuo realizzati dopo l'entrata in vigore del Decreto (19.3.97), il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della relativa concessione.

Si prescrive inoltre per gli impianti a ciclo produttivo continuo preesistenti che non rispettino i limiti di zona, che redigano un piano di risanamento volto al rispetto sia del limite di zona che del limite differenziale.

3.1 D.P.R. 18 novembre 1998 n.459

Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della L. 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.

Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore originato dalle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie.

In particolare stabilisce delle fasce di pertinenza pari a mt 250 alle infrastrutture esistenti e a quelle di nuova realizzazione.

Per le linee con velocità inferiore a 200 km/h la fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura della larghezza di 100 mt denominata fascia A e la seconda di 150 mt denominata fascia B.

I limiti per le linee a velocità inferiore a 200 km/h sono i seguenti:

		Giorno	Notte
Scuole	Fascia A - fascia B	50	/
Ospedali, case di cura, case di riposo	Fascia A - fascia B	50	40
Altri ricettori	Fascia A - 100 mt	70	60
	Fascia B - 100/250 mt	65	55



Qualora i livelli indicati in tabella non siano tecnicamente conseguibili, ovvero qualora in base a valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale si evidenzino l'opportunità di procedere ad interventi diretti sui ricettori, deve essere assicurato il rispetto dei seguenti limiti:

	Giorno	Notte
Scuole	45	/
Ospedali, case di cura, case di riposo	/	35
Altri ricettori	/	40

3.2 D.P.R. 30 marzo 2004 n.142

Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'art.11 della L. 26 ottobre 1995 n. 447.

Il decreto stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore originato dalle infrastrutture stradali, definite dall'art. 2 del d.lgs n. 285 del 1992, e s.m.i., come:

- A. autostrade;
- B. strade extraurbane principali;
- C. strade extraurbane secondarie;
- D. strade urbane di scorrimento;
- E. strade urbane di quartiere;
- F. strade locali.

In particolare l'art. 3 stabilisce delle fasce di pertinenza acustica per le strade sopra citate, fissate dalle tabelle 1 e 2 dell'allegato 1 (comma 1).

Nel caso di fasce divise in due parti si dovrà considerare una prima parte più vicina all'infrastruttura denominata fascia A ed una seconda più distante denominata fascia B (comma 2).

Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture, in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza acustica si calcola a partire dal confine dell'infrastruttura preesistente (comma 3).



Di seguito sono riportate le tabelle 1 e 2 come previsto dall'art.3 comma 1:

Tabella 1 (STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)

TIPO DI STRADA secondo il codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo D.P.C.M. 5.11.01 – Norme funz. E geom. Per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)	Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbane principali		250	50	40	65	55
C - extraurbane secondarie	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbane di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbane di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

*Per le scuole vale solo il limite diurno.



Tabella 2 (STRADE ESISTENTI ED ASSIMILABILI)

TIPO DI STRADA secondo il codice della strada	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)	Diurno dB (A)	Notturmo dB (A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbane principali		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbane secondarie	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			85	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbane di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	80
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbane di quartiere		30	Definiti dai comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995.			
F - locale		30				

*Per le scuole vale solo il limite diurno.



3.3 LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001-n.13 - Norme in materia di inquinamento acustico

La legge detta delle norme per la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico in attuazione della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Delibera della Giunta Regione Lombardia n. VII/9776 "Criteri Tecnici Per La Predisposizione Della Classificazione Acustica Del Territorio Comunale"

Il documento, pubblicato nel BUR del 15/07/02, fissa i criteri tecnici di massima da seguire per la redazione del piano di zonizzazione acustica del territorio e sostituisce il precedente documento - Delibera della Giunta Regionale del 25/06/93 n.5/37724 "Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale";

I contenuti principali di questo documento verranno descritti nel seguito.



4 UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA

4.1 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E CENNI STORICI

CANNETO

Le prime citazioni storiche di un borgo a nome "Caneto" risalgono al XII secolo, anche se il suo territorio fa parte di una zona collinare già popolata in remota epoca preistorica da tribù di stirpe ligure. È un atto di vendita del 9 febbraio 1198 con cui Rolando Agarasca di Figara (oggi Castana) cede ad Ardengo di "Caneto" due pezzi di terra in Figara. Questo è il manoscritto più antico, fino ad ora trovato, in cui venga citato il nome di Canneto. È certo quindi che un borgo a nome "Caneto" esisteva nella seconda metà del XII secolo. Come gran parte dell'Oltrepò Pavese si trovò prima sotto i Visconti e poi agli Sforza. Passò sotto la denominazione francese, quella spagnola e quella austriaca dal 1713 al 1743, anno in cui, a seguito del trattato di Worms, fu ceduto da Maria Teresa d'Austria a Carlo Emanuele III Re di Sardegna. Canneto, o meglio Caneto, era il nome della parrocchia ma non del Comune che gli derivò invece dalla famiglia Gabbi, nobili pavesi di parte guelfa. Questi tennero, in qualità di signori, Monteacutello de Gabbi, poi ridotto in Montù de Gabbi, dal XIII al XV secolo. Passò in seguito ai Visconti e poi agli Sforza. Nel 1528 fu ceduto ai Valperga una delle famiglie più antiche e potenti del Piemonte e da questi ai Conti Candiani di Pavia. Quello che oggi si presenta come un solo comune, nei secoli addietro era invece un insieme di comunità distinte. Montù de Gabbi (Montuè), Beria, Vigalone, Canneto (inteso come l'odierno nucleo capoluogo del comune) e Monteveneroso erano, ancora nel Settecento, entità autonome. E ciò voleva dire che ognuna di esse aveva le proprie autorità amministrative (i consoli), radunava un proprio Consiglio Generale che prendeva decisioni in totale autonomia. Fu solo verso la fine del Settecento che queste comunità, ritenute troppo piccole per reggersi da sole, vennero unite a Montù de Gabbi. Nel 1783 troviamo rappresentate nel Consiglio di Montù de Gabbi, anche Canneto, Beria e Vigalone ed in seguito Monteveneroso.

Il 9 ottobre 1885, in una seduta del Consiglio Comunale, venne proposto al Governo, il cambiamento del nome del comune con la seguente motivazione: "l'unico prodotto delle nostre terre è il vino; esso si consuma nella Lombardia ed è delizia dei Lombardi che lo chiamano per vino de' Caneto. Questo nome per i suoi vini generosi e spumanti è conosciuto non solo in Lombardia ma in parecchie città d'Italia e nell'America.



Il nome di Montù de Gabbi non è conosciuto qual produttore di vini generosi e prelibati". La risposta fu affermativa e, con un decreto di Umberto I Re d'Italia, dal 1 gennaio 1886 Montù de Gabbi cambiò ufficialmente la sua denominazione in quella di Canneto Pavese.

Vanno citati i monumenti che sono di notevole importanza e valenza storica al paese.

La chiesa dei Santi Marcellino, Pietro ed Erasmo. I resti di San Marcellino sono situati lungo la strada sottostante l'attuale chiesa parrocchiale (dal cui sagrato è ben visibile il campanile), sono costituiti da un corpo di fabbrica con volta a botte e il campanile baroccheggiate, il tutto a mattoni a vista. L'edificio, del XIV secolo, venne quasi interamente ristrutturato tra gli anni 1610 e 1641: la Chiesa venne infatti innalzata e allargata e fu rifatta la facciata. Nel 1624 venne affrescato l'intero Battistero dal pittore Bernardino Mosara di Pavia. Tra il 1625 e il 1626 terminò anche la costruzione del campanile.

Castello di Montuè – ruderi

Costruito nell'XI secolo ed in una posizione strategica tra la rocca di Montalino e il castello di Cigognola, era un edificio grandioso. I pochi ruderi rimasti, che possono essere visitati, sono segnalati lungo la strada che da Broni porta al centro di Canneto.

Canneto Pavese - Castello Malpaga - resti

In posizione isolata sopra un'altura, a ovest di Canneto Pavese, all'interno della tenuta Malpaga, sorgono i resti, in mediocre stato di conservazione, di un castello forse del XIV secolo. I resti sono inglobati in un corpo di fabbrica rimaneggiato e risultano costituiti da due manufatti contrassegnati da una torre in mattoni a vista, di recente edificazione, e da un edificio posto a sud che conserva ancora due contrafforti a basamento scarpato e cordonato.

CASTANA

Castana - Castello Cardoli - De Ghislanzoni

In quella parte geografica dell'Oltrepo' Pavese propriamente detta "Oltrepo' Orientale" su una lingua di territorio compresa tra la Valle Versa ad Est e la Valle Scuropasso ad Ovest, dove il paesaggio collinare è dominato da lunghe file di vigneti, sorge il comune di Castana. Il piccolo comune è di antichissima possessione; si hanno nozioni del castello di una cappella intorno al 1134. Originariamente Castana, che aveva il nome di Figaria, luogo dove si coltivavano fichi, acquistò importanza nel sec. XIII.



Al centro dell'abitato di Castana si trovano i resti del castello di origine medioevale che, edificato su un'altura in posizione dominante sulla valle, fece di Castana un importante nucleo strategico. Della struttura originaria del castello rimane poco, dato che venne quasi interamente ricostruito nel '700 e trasformato in palazzo signorile. Oggi è residenza privata.

Nel 1200 il castello venne devastato dai combattimenti fra cremonesi e piacentini in lotta con il marchese del Monferrato rifugiatosi fra le sue mura. L'antico maniero venne nuovamente eretto nel 1700 e poi trasformato in palazzo signorile dagli allora proprietari: i Pallavicino Trivulzio. L'attuale edificio è un complesso a pianta irregolare a corte interna, aperta su di un lato, dove coesistono residenze estive, un ampio terrazzo, una cappella, sale di rappresentanza, stalle e scuderie. Vi si accede da un portale ad arco a pieno centro con cancello in ferro battuto settecentesco. Sotto l'androne è l'ingresso alla cappella, oggi in disuso, dedicata a S. Carlo Borromeo. L'interno presenta volte a botte in mattoni a vista e soffitti a cassettoni decorati del XVIII secolo. L'edificio, pur restaurato nel 1983, si trova in uno stato di conservazione discreto ed è coperto da tutela delle Belle Arti.

La chiesa di S. Andrea "di Figaria", di Castana, risulta essere una delle chiese più antiche dell'Oltrepo' Pavese. Di questa pieve vi sono notizie già nei privilegi imperiali concessi da Federico Barbarossa intorno al 1164. Inizialmente la chiesa aveva solo un altare ed un'abside. Ristrutturata negli anni, intorno alla fine del 1600, fu anche ampliata.

La facciata esterna è stata invece restaurata agli inizi del secolo scorso.

MONTESCANO

La storia di Montescano è identificabile con quella dell'Oltrepo Pavese: la presenza di limiti geografici ben definiti, costituiti dal fiume Po a nord e dalle montagne appenniniche a sud, ha fatto in modo che il succedersi degli eventi storici accomunasse sempre tutte le genti della pianura e della collina pavese a sud del fiume.

Nel periodo pre-romano, l'intero Oltrepo Pavese, fu popolato dai Liguri, che ne occuparono l'ampia zona tra il fiume Po ed il Tirreno, sconfinando profondamente nella Francia meridionale. Grazie a questa popolazione, che ha introdotto la coltivazione della vite, oggi rende queste colline le più famose d'Italia per la specialità di alcuni tipi di vini.

Ai Liguri si mescolarono gli Etruschi, che furono sopraffatti successivamente nel IV secolo a.c. dai Galli Celti, popolo di origini e tradizioni germaniche. Successivamente al



222 a.c., iniziò il dominio dei Romani che si protrasse fino al II secolo con la conquista dell'Oltrepo.

In seguito le invasioni barbariche sgretolarono l'Impero Romano portando alla distruzione numerosi centri, costringendo le popolazioni della pianura a rifugiarsi sui colli vicini.

Si fa cenno di questo luogo nel privilegio di Federico Barbarossa del 8 agosto 1164 sotto il nome di Montescanus.


Non avendo un castello o altre fortificazioni, Montescano non prese parte alle vicende belliche durante il periodo medievale e, ciò spiega la sua assenza dalle cronache e dai documenti di quel tempo.

Fece parte del feudo di Broni di cui seguì le vicende.


Secondo la leggenda il nome Monte Scanus è dovuto alla posizione dell'antico borgo: sembra che sia comodamente seduto sul monte (scanus, in dialetto lombardo scàgn, significa sedia).

Montescano - Chiesa Parrocchiale Madonna di Caravaggio


Posta lungo la provinciale Stradella - Santa Maria della Versa, in località Pozzolo, la Chiesa parrocchiale di Montescano fu costruita nel 1941. Edificata nel 1941, la Parrocchiale subì, nel 1983, un radicale restauro conservativo. Presenta una facciata divisa in tre scomparti, al centro dei quali spicca il finestrone contenuto, con il portale d'accesso, in un ampio intradosso. Semplice nella forma è il longilineo campanile.




Localizzazione del comune di Canneto Pavese



Vista del territorio comunale di Castana



Localizzazione del comune di Montescano



Vista del territorio comunale di Montescano

4.2 PROFILO DEMOGRAFICO

Il piccolo centro di Canneto, della provincia di Pavia in Lombardia, è sito sulle colline dell'Oltrepò Pavese, tra le valli Versa e Scuropasso, in posizione dominante rispetto alle cittadine di Broni e Stradella. Con i comuni di Montescano e Castana, forma l'Unione di Comuni Lombarda di Prima Collina. Canneto, conta oggi 1.379 abitanti, con una densità di popolazione di 237,15 ab./Km², lo rende noto il Servizio Demografico a conclusione dell'ultima verifica inviata all'Istat 2019 (dati acquisiti presso portali internet).

Castana, conta oggi 746 abitanti, con una densità di popolazione di 141,36 ab./Km², lo rende noto il Servizio Demografico a conclusione dell'ultima verifica inviata all'Istat 2019 (dati acquisiti presso portali internet).

Montescano, conta oggi 424 abitanti, con una densità di popolazione di 176,32 ab./Km², lo rende noto il Servizio Demografico a conclusione dell'ultima verifica inviata all'Istat 2019 (dati acquisiti presso portali internet).

CANNETO

Lo sviluppo urbanistico del comune di Canneto Pavese è caratterizzato da un centro prevalentemente residenziale a bassa densità e circondato da ampi spazi agricoli dove l'attività principale è destinata ad uso agricolo, in particolare alla coltivazione della vite.

Il nucleo urbano di Canneto Pavese è collocato nella parte nord del territorio dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina; sono inoltre presenti diverse frazioni:



Roncole, Casa Zambianchi, Monteveneroso, Casa Bazzini, Vergomberra, Colombarone, Caccialupo, Vigalone, Fornace, Cavè, Casa Pavarini, Camponoce, Beria, Montuè, Casa Bassa, Montebruciato e Recoaro.

Questo piccolo centro rurale è oggi un nucleo isolato, una residenza lontana da situazioni movimentate, ma nel contempo collegato alle città di Broni e Stradella. Risultano insistere sul territorio del comune alcune attività industriali/artigianali collocate principalmente nella zona Est del territorio comunale lungo la S.P. 201 Stradella-Zavattarello.

La SP 201 e la SP 45 risultano essere le uniche direttrici principali di collegamento tra Canneto Pavese ed i comuni limitrofi ed anche le principali fonti di rumore che influenzano il clima acustico delle aree residenziali limitrofe.

CASTANA

Lo sviluppo urbanistico del comune di Castana è caratterizzato da un centro prevalentemente residenziale a bassa densità e circondato da ampi spazi agricoli dove l'attività principale è destinata ad uso agricolo, in particolare alla coltivazione della vite.

Il nucleo urbano di Castana è collocato nella parte sud dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina; sono inoltre presenti diverse frazioni: Ca' Dei Colombi, Ca' Dei Cristina, Ca' Dei Rovati, Ca' Del Moro, Casa Cavagna, Casa Lunghi, Casa Ozzola, Casa Rossa, Cassinassa, Loglio, Martinasca, Palazzina, Quarti.

Questo piccolo centro rurale è oggi un nucleo isolato, una residenza lontana da situazioni movimentate, ma nel contempo collegato alle città di Broni e Stradella.

La SP 201 e la SP 45 risultano essere le uniche direttrici principali di collegamento tra Castana ed i comuni limitrofi ed anche le principali fonti di rumore che influenzano il clima acustico delle aree residenziali limitrofe.

MONTESCANO

Lo sviluppo urbanistico del comune di Montescano è caratterizzato da un centro prevalentemente residenziale a bassa densità e circondato da ampi spazi agricoli dove l'attività principale è destinata ad uso agricolo, in particolare alla coltivazione della vite. È presente inoltre un polo ospedaliero/riabilitativo della Maugeri.

Il nucleo urbano di Castana è collocato nella parte sud dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina; sono inoltre presenti diverse frazioni: Bernè, Ca' Selvatico, Montescano, Poggio Rebasti, Roncole.



Questo piccolo centro rurale è oggi un nucleo isolato, una residenza lontana da situazioni movimentate, ma nel contempo collegato alle città di Broni e Stradella.

La SP 201 e la SP 45 risultano essere le uniche direttrici principali di collegamento tra Castana ed i comuni limitrofi ed anche le principali fonti di rumore che influenzano il clima acustico delle aree residenziali limitrofe.

4.3 NODI PROBLEMATICI DELLA CITTÀ

Lo schema dei paesi che formano l'Unione di Comuni Lombarda di Prima Collina, non hanno subito variazioni sostanziali negli anni; i nuclei abitativi sono rimasti pressoché invariati, mentre si sono sviluppati insediamenti abitativi lungo il perimetro dei nuclei antichi, conservando ampi spazi agricoli caratteristici della zona.

Da una prima analisi, l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina non sembrerebbe avere problemi acustici portati dal paese stesso.

Le vie di comunicazione che attraversano il comune sono le principali sorgenti di rumore e verranno trattate successivamente.

4.4 NUOVE STRATEGIE PER LA CITTÀ

Lo schema dei paesi che formano l'Unione di Comuni Lombarda di Prima Collina si trova in una zona tranquilla e nel contesto urbano non appaiono impellenti necessità di intervento.

4.5 SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO

4.5.1 SERVIZI DELLA COLLETTIVITÀ

CANNETO

- Municipio (Via Casabassa 7)
- Ufficio Postale (via Roma 17)
- Farmacia (Via Colombarone, 51)
- Area verde attrezzata e turistico-ricettive per manifestazioni temporanee e pubblico spettacolo (parco pubblico via Montuè)



CASTANA

- Municipio (Via Roma 42)
- Ufficio Postale (via Roma 36)
- Area verde attrezzata e turistico-ricettive per manifestazioni temporanee e pubblico spettacolo (parco pubblico strada della guerra)

MONTESCANO

- Municipio (Via Roncole 1)
- Ufficio Postale (via Roma 36)
- Farmacia (via Pianazza)
- Area verde attrezzata e turistico-ricettive per manifestazioni temporanee e pubblico spettacolo (parco pubblico via Roncole)

4.5.2 SERVIZI SCOLASTICI

- Scuola materna statale (via Della Chiesa) - CANNETO
- Scuola materna paritaria (via Casa Bassa) - CANNETO
- Scuola elementare statale (via Casa Bassa) – CANNETO
- Scuola materna (via Roma 43) - CASTANA

4.5.3 SERVIZI DI USO PUBBLICO

- Chiesa parrocchiale SS. Marcellino Pietro ed Erasmo (via Della Chiesa 1) – CANNETO
- Chiesa Sant'Andrea Apostolo (via Chiesa) - CASTANA
- Chiesa Parrocchia Madonna di Caravaggio (via Pianazza 8) - MONTESCANO

4.5.4 AREE SPORTIVE

- Campo sportivo (via Torchio) – CANNETO
- Campo sportivo (via Chieso) – CASTANA

4.6 VIABILITÀ

Il territorio Unione di Comuni Lombarda Prima Collina è attraversato da tre direttrici viarie principali che collegano il capoluogo ai comuni limitrofi:

- SP 201 Stradella- Zavattarello (attraversa il comune nella parte nord-est)
- SP 45 Canneto Pavese- Broni (attraversa la parte nord ovest ed attraversa il paese)

4.6.1 Sorgenti Ferroviarie

Non presenti.



4.6.2 Classificazione delle strade

La classificazione delle strade prevista dal nuovo codice della strada individua i seguenti tipi:

- A- Autostrade
- B- Strade extraurbane principali
- C- Strade extraurbane secondarie
- D- Strade urbane di scorrimento
- E- Strade urbane di quartiere
- F- Strade locali

Tralasciando la categoria A, B e D che non sono presenti nel territorio del comune in esame, per le altre categorie le caratteristiche salienti sono le seguenti:

C - Strada extraurbana secondaria: unica carreggiata a due corsie con banchine laterali.

E - Strada urbana di quartiere: unica carreggiata a due corsie, con banchine e marciapiedi.

F - Strada locale: urbana o extraurbana con caratteristiche minori rispetto a quelle descritte.

Per quanto concerne l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina:

STRADE TIPO C

La SP 201 Stradella- Zavattarello attraversa l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina nella parte nord-est collegandola con Stradella, mentre la SP 45 costeggia la parte nord ovest e li collega a Broni.

STRADE TIPO E

CANNETO PAVESE

Via del Torchio
Via IV Novembre
Via Montuè
Via Croce
Via Cave
Via Pavarani

STRADE TIPO F

Tutte le strade rimanenti



CASTANA

Via Roma
Via Chiesa

STRADE TIPO F

Tutte le strade rimanenti

MONTESCANO

Via Montescano

STRADE TIPO F

Tutte le strade rimanenti

4.7 INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Non sono presenti particolari insediamenti industriali, le uniche attività artigianali presenti sono collocate all'esterno del paese, ad Est e, perfettamente collegate con le principali vie di collegamento. Lungo la S.P. 201 sono presenti piccole aree contenenti insediamenti produttivi.

Risultano insistere sul territorio dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina attività artigianali/commerciali e cantine enologiche.

4.8 INSEDIAMENTI COMMERCIALI E DI TERZIARIO

Non vi è presenza sul territorio di grandi poli commerciali o di terziario.

Sono principalmente collocate all'esterno del paese, ad Est e, perfettamente collegate con le principali vie di collegamento. Lungo la S.P. 201 sono presenti piccole attività commerciali.

Risultano insistere sul territorio dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina principalmente attività vinicole.



5 ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA ZONIZZAZIONE

5.1 ANALISI DEL P.G.T.

In via preliminare si è provveduto ad analizzare il P.G.T. vigente onde individuare le destinazioni d'uso del territorio.

È stata quindi effettuata una serie di sopralluoghi sul territorio al fine di focalizzare eventuali differenze tra il documento di pianificazione urbanistica e la situazione di fatto esistente.

Non sono emerse sostanziali differenze tra la situazione esistente e quella prevista.

5.2 CENSIMENTO DELLE SORGENTI FISSE

Dopo aver inquadrato la presenza delle imprese artigiane sul territorio, si è provveduto ad eseguire una meticolosa ricognizione allo scopo di individuare gli insediamenti potenzialmente in grado di arrecare inquinamento acustico all'ambiente circostante (sorgenti fisse).

5.3 RILEVAZIONI FONOMETRICHE

5.3.1 NORMATIVA APPLICATA

Dando attuazione a quanto previsto dall'art. 3 comma c) della legge quadro n 447/95 è stato emanato il Decreto del Ministero dell'Ambiente 16.3.98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" (G.U. n° 76 del 1.4.98) al fine di uniformare le tecniche di rilevamento della rumorosità del quale riportiamo un estratto utile ai ns. fini.



• **Strumentazione di misura**

1. Il sistema di misura deve essere scelto in modo da soddisfare le specifiche di cui alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Le misure di livello equivalente dovranno essere effettuate direttamente con un fonometro conforme alla classe 1 delle norme EN 60651/1994 e EN 60804/1994. Nel caso di utilizzo di segnali registrati prima e dopo le misure deve essere registrato anche un segnale di calibrazione. La catena di registrazione deve avere una risposta in frequenza conforme a quella richiesta per la classe 1 della EN 60651/1994 e una dinamica adeguata al fenomeno in esame. L'uso del registratore deve essere dichiarato nel rapporto di misura.

2.1 I filtri e i microfoni utilizzati per le misure devono essere conformi, rispettivamente, alle norme EN 61260/1995 (IEC 1260) e EN 61094-1/1994, EN 61094-2/1993, EN 61094-3/1995, EN 61094-4/1995

2.2 I calibratori devono essere conformi alle norme CEI 29-4.

3. La strumentazione e/o la catena di misura, prima e dopo ogni ciclo di misura, deve essere controllata con un calibratore di classe 1, secondo la norma IEC 942/1988. Le misure fonometriche eseguite sono valide se le calibrazioni effettuate prima e dopo ogni ciclo di misura, differiscono al massimo di 0.5 dB.

4. Gli strumenti ed i sistemi di misura devono essere provvisti di certificato di taratura e controllati almeno ogni due anni per la verifica della conformità alle specifiche tecniche. Il controllo periodico deve essere eseguito presso laboratori accreditati da un servizio di taratura nazionale ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 273.

5. Per l'utilizzo di altri elementi a completamento della catena di misura non previsti nelle norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, deve essere assicurato il rispetto dei limiti di tolleranza della classe 1 sopra richiamata.

Le misurazioni sono state quindi effettuate con strumentazione di precisione conforme alle norme del Decreto del Ministero dell'Ambiente 16.3.98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" (G.U. n° 76 del 1.4.98).

A) - Fonometro integratore LARSON DAVIS 824 - Serial number 2950

- Microfono Mod. 2541 - Serial number 7850

- Campo di misura 20-140 dB(A)

- Ponderazione A - Lineare

- Costanti di tempo FAST-SLOW-IMPULSO-PICCO

- Lettura diretta del livello equivalente

livello massimo

livello minimo

livello di picco

tempo trascorso

SEL

B) - Calibratore di livello CAL 200 Serial number 4086 classe1 secondo IEC 942

114.0 dB \pm 0.3 dB alle condizioni di riferimento 1 kHz \pm 5 Hz distorsione inf. 0.5%



• Definizioni

In detto decreto vengono date le definizioni di varie grandezze acustiche fra cui:

Tempo di riferimento (T_r): periodo della giornata in cui si svolgono le misure, vi sono due tempi di riferimento: diurno (fra le h 6 e le h 22) e notturno (fra le h 22 e le h 6).

Tempo di osservazione (T_o): periodo di tempo compreso nel T_r , nel quale si verificano le condizioni di rumorosità che si intendono valutare.

Tempo di misura (T_m): uno o più periodi di durata pari o minore di T_o scelti in funzione della variabilità del rumore ed in modo che la misura sia rappresentativa del fenomeno.

Livello di rumore ambientale (LA): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo.

Livello di rumore residuo (LR): il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A", che si rileva quando si esclude la specifica sorgente disturbante. Livello differenziale: la differenza tra il livello di rumore ambientale e quello di rumore residuo.

5.3.2 MODALITÀ DELLE RILEVAZIONI

Durante i sopralluoghi, in aderenza a quanto riportato nel disciplinare di incarico, sono state eseguite una serie di rilevazioni fonometriche di 15' per acquisire dei dati orientativi sul clima acustico del territorio.

Tali dati hanno la duplice funzione di guida e verifica sulle scelte operate nella zonizzazione e ci permettono di fare ipotesi sulle possibili violazioni dei limiti di zona.

Le rilevazioni si sono svolte in giornate feriali (periodo luglio 2019), durante il periodo diurno, e nelle ore di massima attività antropica.

I punti di misura che abbiamo selezionato riteniamo siano sufficienti e rappresentativi per caratterizzare acusticamente il territorio.

Lungo i principali assi viari del paese che rappresentano la maggiore fonte di rumore del territorio, le rilevazioni hanno comportato la valutazione anche dei cosiddetti livelli statistici cumulativi (livelli di rumore superati per l'n% del tempo):

- L01: livello di rumore superato l'1% del tempo (picco)
- L05: livello di rumore superato il 5% del tempo (punte di rumore)
- L10: livello di rumore superato il 10% del tempo (punte di rumore)
- L50: livello di rumore superato il 50% del tempo (valore medio rumorosità)
- L90: livello di rumore superato il 90% del tempo (rumore di fondo)

Tali parametri sono utili nel caso in esame di rumore da traffico.



Il livello L90 confrontato con il valore limite contribuisce a fornire una stima di quanto si discosta la situazione in esame da quella accettabile.

RILEVAZIONI FONOMETRICHE QUADRO RIASSUNTIVO					D.P.C.M. 14.11.97 (Tab. C)	
Punto	Localizzazione – Canneto	Livelli diurni Leq dB(A)	Livelli notturni Leq dB(A)	Classe	Limite diurno	Limite notturno
1	Via Casabassa	61.3	/	III	60	50
2	P.zza Della Chiesa	62.6	/	III	60	50
3	Via Della Chiesa	54.7	/	III	60	50
6	Beria – SP 201 (area industriale)	68.4	/	IV	65	55

RILEVAZIONI FONOMETRICHE QUADRO RIASSUNTIVO					D.P.C.M. 14.11.97 (Tab. C)	
Punto	Localizzazione – Castana	Livelli diurni Leq dB(A)	Livelli notturni Leq dB(A)	Classe	Limite diurno	Limite notturno
5	Via Roma	61.5	/	III	60	50

RILEVAZIONI FONOMETRICHE QUADRO RIASSUNTIVO					D.P.C.M. 14.11.97 (Tab. C)	
Punto	Localizzazione – Montescano	Livelli diurni Leq dB(A)	Livelli notturni Leq dB(A)	Classe	Limite diurno	Limite notturno
4	Via Montescano	60.1	/	III	60	50



MISURA 1 – CANNETO PAVESE – COMUNE E SCUOLA ELEMENTARE


Nome: unione prima collina 2 Intv T.H. (File N.2)

Data: 05/07/2019

Operatore: SM

Ora: 09:20:32

Durata Misura: 904.3 sec



Leq: 61.3 dBA

LFmin: 43.1 dBA

LFmax: 77.9 dBA

LN95: 49.4 dBA





MISURA 2 – CANNETO PAVESE – PIAZZA DELLA CHIESA


Nome: unione prima collina 3 Intv T.H. (File N. 3)

Data: 05/07/2019

Ora: 09:50:50

Operatore: SM Moraldo

Durata Misura: 902.8 sec



LAeq: 62.6 dBA
LA_{sm}: 39.5 dBA
LA_{max}: 84.8 dBA
LN95: 42.4 dBA





MISURA 3 – CANNETO PAVESE – VIA DELLA CHIESA


Nome: unione prima collina 4 Intv T.H. (File N. 4)

Data: 05/07/2019

Ora: 10:09:08

Operatore: SM Moraldo

Durata Misura: 900.8 sec



LAeq: 54.7 dBA
 LAsmin: 46.5 dBA
 LASmax: 69.3 dBA
 LN95: 48.5 dBA





MISURA 4 – MONTESCANO – ISTITUTO DI RIABILITAZIONE VIA MONTESCANO


Nome: unione prima collina 5 Intv T.H. (File N. 5)

Data: 05/07/2019

Ora: 10:49:19

Operatore: SM Moraldo

Durata Misura: 901.0 sec



LAeq: 60.1 dBA
 LAmin: 53.1 dBA
 LASmax: 73.9 dBA
 LN95: 54.9 dBA





MISURA 5 – CASTANA – VIA ROMA


Nome: unione prima collina 6 Intv T.H. (File N. 6)

Data: 05/07/2019

Ora: 11:23:56

Operatore: SM Moraldo

Durata Misura: 914.1 sec



LAeq: 61.5 dBA

LA_{min}: 35.4 dBA

LA_{max}: 82.8 dBA

LN₉₅: 41.5 dBA



MISURA 6 – CANNETO PAVESE – AREA INDUSTRIALE BERIA


Nome: unione prima collina 7 Intv T.H. (File N. 7)

Data: 05/07/2019

Ora: 11:59:03

Operatore: SM Moraldo

Durata Misura: 900.8 sec



LAeq: 68.4 dBA

LA_{min}: 46.2 dBA


LA_{max}: 81.3 dBA

LN95: 49.7 dBA



Precisiamo che le rilevazioni sono state eseguite a filo strada.

I punti di misura sono evidenziati nelle piantine che seguono.



Pianta di inquadramento generale.




CANNETO PAVESE



LA FRAZIONE BERIA - CANNETO



MONTESCANO



CASTANA



I rilevamenti fonometrici effettuati sono stati inficiati da sorgenti come il traffico veicolare locale e dalle aree industriali.

L'esame delle rilevazioni fonometriche ci consente dunque di rimarcare che, come del resto era prevedibile, la maggior fonte di inquinamento acustico è rappresentata dal traffico locale sui principali assi viari dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina (SP 201, SP 45) che attraversano l'unione.

Vi è infatti una relazione, non lineare, tra il tipo, la quantità, la velocità dei veicoli ed i livelli sonori immessi nell'ambiente dalle infrastrutture di trasporto.

Il valore di emissione sonora legato all'omologazione dei veicoli non è ovviamente di competenza dei comuni, ma è fissato dalle procedure del Ministero dei Trasporti secondo le direttive comunitarie.

L'intervento sicuramente più importante e strategico che l'Amministrazione Comunale possa intraprendere per una corretta riduzione del rumore da traffico è l'adozione di un Piano Urbano del Traffico (PUT) o creare un sistema di controllo dotando gli agenti della Polizia Municipale di un fonometro relativamente semplice ed istruendoli all'uso. Questo sistema può avere una certa efficacia con i ciclomotori e i veicoli pesanti.

Per limitare l'inquinamento acustico veicolare il comune potrebbe poi eventualmente intensificare il controllo del rispetto del limite di velocità dei veicoli.

Vi è infatti una relazione precisa tra la velocità dei veicoli e la loro emissione sonora.

Le sorgenti del rumore emesso dai veicoli sono il motore, il rotolamento dei pneumatici ed il rumore aerodinamico.

Il rumore del motore prevale fino ad una velocità di 50-60 km/h, il rotolamento dei pneumatici prevale oltre 50-60 km/h, mentre a velocità superiori ai 100 km/h diviene importante il rumore provocato dalle turbolenze create negli strati d'aria al passaggio del mezzo, specialmente per i mezzi pesanti.

Altre misure quali dossi artificiali e/o semafori per rallentare il traffico possono alla fine causare maggior disturbo per le frenate e successive accelerazioni che innescano, fenomeno deleterio specie in presenza di mezzi pesanti.

Anche i sussulti sui dossi di mezzi pesanti possono essere causa di fastidio.

I semafori, vanno studiati con attenzione poiché possono causare problemi alla circolazione con un maggior tempo di attraversamento dei veicoli e con conseguente aumento dell'inquinamento atmosferico.



Molto meglio l'adozione di rotonde ove gli spazi lo consentono.

Ricordiamo però che i livelli dovuti al traffico non sono da confrontare con i limiti della zonizzazione ma con i valori che sono fissati dallo stato con apposito decreto attuativo nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali.

È evidente che sarebbe stato più significativo eseguire le misure di rumore all'interno di ambienti abitativi o spazi destinati alle comunità, ma ciò non è stato possibile per ovvi motivi logistici e di opportunità.



6 AZZONAMENTO ACUSTICO

6.1 DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- *Legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26/10/95*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997
"determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*
- *Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 1/03/91
"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";*
- *LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001-n.13-Norme in materia di inquinamento acustico*
- *P.G.T. adottato dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina e dei comuni limitrofi;*
- *Zonizzazioni acustiche (se disponibili) o P.G.T. dei comuni limitrofi.*
- *Delibera della Giunta Regionale Lombarda VII/9776
"Criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale"
Pubblicata sul BUR del 15/07/02*
- *DPR 18 novembre 1998 n. 459
"Regolamento recante norme di esecuzione dell'art.11 della L. 26 ottobre 1995 n. 447,in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".*

6.2 CRITERI DI ZONIZZAZIONE

L'azzonamento acustico è una suddivisione del territorio comunale in aree urbanisticamente omogenee.

Tale ripartizione è attuata allo scopo di evitare la degenerazione di zone acusticamente non inquinate e di bonificare zone ove si riscontrino livelli di inquinamento acustico che possono causare danni alla salute della popolazione residente.

La zonizzazione acustica deve inoltre diventare uno strumento essenziale per la pianificazione e lo sviluppo urbanistico di un territorio.

I criteri di massima seguiti per la suddivisione in zone del territorio sono quelli indicati nella DGR n. VII/9776 Regione Lombardia "Criteri tecnici per la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale"

Di seguito riportiamo alcuni importanti aspetti del documento citato.



Criteria per la predisposizione dello schema di zonizzazione

L' obiettivo della zonizzazione deve essere quello di risanare le aree urbanizzate con condizioni di rumorosità ambientale degradate e di prevenire il deterioramento di aree non inquinate adottando, ove possibile, una classificazione caratterizzata da limiti di rumorosità più contenuti.

Il criterio di fondo da adottare è quello di rendere compatibili, dal punto di vista del rumore ambientale, le destinazioni urbanistiche del territorio comunale sia per gli usi attuali sia per indirizzare gli sviluppi previsti in funzione dei livelli di rumorosità ambientale ammissibili. Il processo di zonizzazione non si deve limitare a fotografare l'esistente ma, tenendo conto della pianificazione urbanistica e degli obiettivi di risanamento ambientale, deve prevedere una classificazione in base alla quale vengano attuati tutti gli accorgimenti volti alla migliore protezione dal rumore dell'ambiente abitativo.

Si deve evitare, per quanto possibile, un eccessivo spezzettamento del territorio urbanizzato con zone a differente valore limite; ciò anche al fine di rendere possibile un controllo della rumorosità ambientale e di rendere stabile le destinazioni d'uso, acusticamente compatibili, di parti sempre più vaste del territorio comunale. A tale proposito l'unità di pianificazione minima è individuata nell'isolato.

Non esistono dimensioni definibili a priori per l'estensione delle singole zone. Maggiore è il numero di zone in cui è diviso il territorio più numerosi saranno i punti dello stesso in cui si potranno verificare conflitti di interesse, necessità di verifiche, attività di controllo e vigilanza, difficoltà di governo per l'ente locale. D'altra parte è da evitare una eccessiva semplificazione che porterebbe a classificare vaste aree del territorio in classi elevate.

Va perseguita la compatibilità tra i diversi tipi di insediamento con particolare attenzione alla compatibilità acustica tra i diversi insediamenti durante il periodo notturno.

La zona dal punto di vista acustico può comprendere più aree (unità territoriali identificabili) a destinazione urbanistica diversa.

I piccoli parchi inseriti in aree urbane si può accettare che vengano inseriti in zone riferibili alle caratteristiche dell'area circostante.

Le attività commerciali, artigianali, industriali vanno interpretate non in termini di categorie economiche, ma rispetto al tipo di sorgenti sonore che in esse sono inserite (dimensioni, complessità tecnologica, livelli di emissione) ed all'estensione dell'area circostante influenzata dal punto di vista acustico.

La presenza di attività industriali con contenuti livelli di emissioni sonore non impedisce, valutati i diversi fattori, di inserire dette aree e/o insediamenti in zone di classe III (aree di tipo misto).

Per aree residenziali rurali sono da intendere piccoli agglomerati residenziali costruiti in un contesto agricolo dove non vengono frequentemente utilizzate macchine agricole.



In genere i depositi con un numero consistente di autocarri o autobus sono da considerare come insediamenti similari ad una attività produttiva (sorgenti fisse).

Vi sono due aspetti fondamentali da tener presenti nell'adottare la classificazione in zone del territorio:

- il primo è che la rumorosità presente in una zona è quella complessiva originata da qualsiasi tipo di sorgente sonora
- il secondo è che non ha rilievo il punto o l'area nella quale sono collocate le sorgenti. Il rumore presente in una zona da qualsiasi parte esso provenga deve essere contenuto nei limiti massimi previsti per quella determinata zona acustica. Le sorgenti devono rispettare i limiti di tutte le zone interessate dalle loro emissioni sonore.

I regolamenti locali di igiene integrano la normativa statale e regionale, in quanto prevedono norme specifiche per gli aspetti concernenti l'igiene edilizia, il rumore da vicinato (neighbourhood noise) e le attività rumorose temporanee.

Non devono essere considerati per definire la zona gli eventi sonori eccezionali e/o temporanei. Sorgenti quali ad esempio i cantieri edili, i lavori stradali, le emissioni da strumenti musicali, l'abbaiare di cani, gli schiamazzi, le feste in abitazioni private, gli antifurti, le sirene di ambulanze o della polizia, le feste all'aperto, i mercati ambulanti, il carico e lo scarico occasionale di merci, sono esempi di sorgenti che, in situazioni normali, non devono essere considerate ai fini della determinazione della zona. Molte di esse verranno normate nel regolamento locale di igiene o in apposite norme dello stato o della regione.

INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

All'interno delle fasce di pertinenza o aree di rispetto delle infrastrutture di trasporto il rumore prodotto dalle medesime infrastrutture non concorre al superamento dei limiti di zona e pertanto per le aree in esse comprese vi sarà un doppio regime di limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica comunale, che vale per tutte le sorgenti sonore diverse dall'infrastruttura coinvolta, e quello derivante dai decreti statali che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto.

Infrastrutture stradali

In applicazione a quanto stabilito dal D.P.R. 30 marzo 2004 n° 142 il quale stabilisce le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali ed il D.P.C.M. 14/11/97 che individua 4 categorie di vie di traffico ed esattamente:

- a) traffico locale (classe II);
- b) traffico locale o di attraversamento (classe III);
- c) ad intenso traffico veicolare (classe IV);
- d) strade di grande comunicazione (classe IV);



Ai fini di una suddivisione in categorie dell'infrastrutture stradali occorre fare riferimento al D.P.R. 30 marzo 2004 n° 142 e al D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285 (nuovo codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni.

- **STRADE DI GRANDE COMUNICAZIONE (STRADE DI TIPO A,B,C)**

Le aree prospicienti le strade di grande comunicazione, quali ad esempio le autostrade o le tangenziali, sono da classificare in classe IV

Per le strade urbane va considerato il volume e la composizione del traffico. La presenza di una elevata percentuale di mezzi pesanti o di intensi flussi di traffico porta ad inserire in classe III o IV una striscia di territorio la cui ampiezza è funzione delle schermature (file di fabbricati più o meno continue).

In corrispondenza a vie di traffico intenso o a strade di grande comunicazione viene individuata una striscia posta su entrambi i lati dell'arteria che si pone in classe IV. Oltre questa striscia ("zona filare") può, e a volte deve, essere effettuata una classificazione cautelativa che può essere di classe diversa quale ad esempio la II o la III in corrispondenza ad aree urbanistiche destinate alla residenza. Nel definire l'ampiezza della striscia di classe IV si tiene conto degli schermi interposti sul percorso di propagazione del suono: file di edifici, facciate di isolati, dislivelli e barriere naturali.

Può essere utile riferirsi in linea di massima ai seguenti criteri:

- per file di fabbricati continui si considera indicativamente la sola facciata a filo strada e in caso di arretramento vanno considerati gli edifici compresi entro 50-60 metri dal margine della carreggiata; per i brevi tratti corrispondenti ad immissioni di vie laterali si considera un arretramento di circa due stabili (indicativamente 30 metri), tenendo conto del rapporto larghezza della strada-altezza degli edifici;

- per i tratti privi di insediamenti si considera una fascia la cui larghezza, dipendente dagli schermi e/o ostacoli naturali, dovrebbe garantire un abbattimento di almeno 5 dB(A).

Per quanto riguarda la distinzione tra le aree di classe IV e quelle di classe III in relazione alla componente traffico, è necessario esaminare caso per caso la tipologia dell'area urbanizzata.

Modifiche alla viabilità che hanno carattere temporaneo non sono da considerare.

Sono da inserire in classe III le aree prospicienti le strade di quartiere, strade di collegamento tra quartieri e cioè utilizzate principalmente per la mobilità interna ad uno specifico settore dell'area urbana e corrispondono in generale alle strade di tipo E ed F.

Appartengono alla classe II le aree prospicienti le strade locali, quali ad esempio: strade interne di quartiere adibite a traffico locale, cioè strade di tipo E ed F.

Per nuovi usi del territorio si definiscono le aree prossime ad autostrade e simili o ferrovie ad elevato traffico come idonee ad insediamenti industriali o ad usi poco sensibili al rumore.



Parametri insediativi

Il numero di abitanti che gravita nell'area può aver rilievo sia per quanto riguarda il traffico veicolare indotto anche dalla presenza di attività commerciali e/o terziarie, sia per l'entità della popolazione esposta al rumore. Pertanto un parametro da prendere in attenta considerazione è quello della densità abitativa/insediativa.

Per quanto concerne le attività commerciali e terziarie in genere può essere considerato il numero o la densità di distribuzione nelle singole aree. Tra le attività commerciali sono comprese alcune che hanno emissioni sonore e dirette o indotte rilevanti, altre hanno scarso effetto dal punto di vista acustico.

Nuovi sviluppi insediativi

All'interno di aree destinate ad attività produttive con rilevanti emissioni sonore possono essere determinate e/o preventivate localizzazioni di industrie o attività artigiane al fine di avere maggiori distanze da zone di classe più bassa.

Possono cioè essere previste fasce che, pur essendo nelle classi IV o V, siano destinate ad edifici per attività produttive poco rumorose in modo da formare uno schermo acustico tra sorgenti ad elevato livello e la zona confinante a più bassi valori limite.

Per l'avvio di nuove sorgenti sonore occorre indicare al titolare i valori massimi a cui può arrivare il livello delle emissioni. Dopo l'avvio vi potrebbe essere la necessità di verificare la conformità con i limiti stabiliti e l'effettiva variazione rispetto alla situazione preesistente.

Parametri acustici

Per ciò che concerne i dati acustici necessari alla predisposizione della zonizzazione, è opportuno che nel programmare le relative rilevazioni fonometriche ci si riferisca alle sorgenti sonore oppure a particolari insediamenti sensibili al rumore. Si tratta cioè di attuare indagini sorgenti-orientate oppure ricettori-orientate. Sono sconsigliate le mappature con misure in punti casuali o individuati dall'incrocio di «teoriche» griglie spaziali.

La zonizzazione del Comune dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina (Canneto-Castana-Montescano) è stata quindi realizzata tenendo conto degli indirizzi delle linee guida già citate, della realtà esistente sul territorio, delle analisi effettuate sui P.G.T., dei rilievi di rumorosità eseguiti sul campo.

Sono state inoltre esaminate le interazioni con i comuni limitrofi, ovviamente relativamente alle aree di confine con il territorio di Canneto-Castana-Montescano (vedi paragrafo relativo).

Onde attenersi alla disposizione introdotta dalla legge 447/95, che prescrive il divieto di affiancare direttamente zone con più di 5 dB(A) di differenza (art.4, comma 1, lett.a), sono state previste diverse zone cuscinetto tra le aree di carattere ambientale, quali: fasce di



rispetto al cimitero di Canneto, Castana e le aree agricole e le aree artigianali lungo la SS 201 che costeggia Montescano.

Come indicato dalle linee guida le fasce di rispetto sono state sviluppate verso le zone protette.

Le principali vie di attraversamento sono:

- Strada Provinciale Stradella - Zavattarello – SS 201 (attraversa da Nord a Sud Unione di Comuni Lombarda Prima Collina) è stata inserita in classe IV, poiché vi è la presenza di traffico veicolare composto anche da mezzi pesanti.
- Strada Provinciale Dell'Acqua Calda – SP 45 (attraversa la parte Nord Unione di Comuni Lombarda Prima Collina) è stata inserita in classe III, poiché vi è solo la presenza di traffico veicolare locale.

La classificazione della Strada Statale sopra citata, è stata inserite in classe IV, visto il notevole traffico veicolare insistente su di esse, inoltre si è fissata l'estensione a 50 mt delle zone cuscinetto (misura sufficiente a garantire il decadimento dei livelli sonori) fra la strada in oggetto, zona IV e, il centro abitato, zona III.

La classificazione della Strade Provinciale 45 è stata inserita in classe III, limitata alla sola sede stradale poichè si è riscontrata la sola presenza di traffico locale.

Tutte le altre vie interne dei centri abitati che non presentano una circolazione veicolare significativa, sono state assimilate alla zona più grande, generalmente residenziale, quindi in classe II.

L'azzonamento qui proposto è valido per tutte le sorgenti sonore fisse e per le sorgenti sonore mobili (autoveicoli) all'interno della fascia di pertinenza.

All'interno delle fasce di pertinenza o aree di rispetto delle infrastrutture di trasporto il rumore prodotto dalle medesime infrastrutture non concorre al superamento dei limiti di zona e pertanto per le aree in esse comprese vi sarà un doppio regime di limiti: quello derivante dalla zonizzazione acustica comunale, che vale per tutte le sorgenti sonore diverse dall'infrastruttura coinvolta, e quello derivante dai decreti statali che regolano le immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture di trasporto.

Le zone artigianali collocate alla periferia dei centri urbani sono state classificate in classe IV, mentre le aree adibite ad attrezzature sportive come: il campo sportivo, le aree



verdi attrezzate per le manifestazioni temporanee ed i campi sportivi dell'oratorio sono stati classificati in classe III. Inoltre le aree artigianali presentano delle fasce di rispetto di 50 mt (misura sufficiente a garantire il decadimento dei livelli sonori).

Quanto sopra sia per evitare uno spezzettamento eccessivo della zonizzazione, sia per evitare di classificare ampie fasce di territorio con limiti alti, sia infine perché alla luce dei sopralluoghi non rappresentano fonte di inquinamento acustico (e se anche lo fossero dovrebbero comunque uniformarsi ai limiti della zona residenziale).

La carta della zonizzazione acustica è stata eseguita su aerofotogrammetrico del territorio comunale scala 1:5.000.

È stata adottata la seguente simbologia:

- **CLASSE I - AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE**
Esagoni – Colore GRIGIO
- **CLASSE II - AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE**
Tratteggio incrociato - Colore VERDE
- **CLASSE III - AREE DI TIPO MISTO**
Linee orizzontali - Colore GIALLO
- **CLASSE IV - AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA**
Linee verticali - Colore ARANCIONE
- **CLASSE V - AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI**
Tratteggio incrociato - Colore ROSSO
- **CLASSE VI - AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI (*Non presente*)**
Tratteggio a 45° - Colore BLU



6.3 ZONIZZAZIONE ACUSTICA UNIONE COMUNI DI PRIMA COLLINA

N.	DESCRIZIONE E COMMENTI
1	<p><u>Canneto</u></p> <p>L'area è composta da agglomerati residenziali, attività di commercio al dettaglio ed attività agricole. Il centro rurale, che presenta abitazioni tipiche di paesi di origine agricoli, sono stati classificato in <i>classe II</i>.</p> <p>Parco Naturale di Recoaro è stato classificato in <i>classe II</i>.</p> <p>Il principale asse viario che attraversa il paese è stati classificato in <i>classe IV</i> vista la presenza di traffico di mezzi pesanti.</p> <p>È stata classificata in <i>classe III</i> l'area dove si colloca il campo sportivo.</p> <p>Le aree di attività artigianali collocate nella zona periferica dell'Unione Comuni di Prima Collina sono state classificate in <i>classe IV</i>, così come alcune attività interne ai singoli comuni.</p> <p>Le scuole, collocate nel centro del paese, sono state collocate in <i>classe II</i>.</p> <p>Sono state collocate in <i>classe II</i> l'area del castello e l'area del nucleo abitativo intorno al castello situati nella fraz. Montuè</p> <p>Il cimitero di Canneto è stato classificato in <i>classe I</i>.</p> <p>Il restante territorio composto da aree agricole e zone boschive, collocate all'interno dell'area comunale, sono state classificate in <i>classe III</i>.</p> <p>I rilievi hanno posto in evidenza il sostanziale rispetto dei limiti di zona ad eccezione della via di attraversamento.</p>
2	<p><u>Montescano</u></p> <p>L'area è composta da agglomerati residenziali ed attività agricole. Il centro rurale, che presenta tipici cascinali agricoli, è stato classificato in <i>classe II</i>.</p> <p>È stato classificato in <i>classe II</i> l'ospedale "Villa Fiorita".</p> <p>È stato classificato in <i>classe IV</i> il cimitero, essendo posizionato lungo la SP 201</p> <p>Il restante territorio composto da aree agricole e zone boschive, collocate all'interno dell'area comunale, sono state classificate in <i>classe III</i>.</p> <p>I rilievi hanno posto in evidenza il sostanziale rispetto dei limiti di zona ad eccezione della via di attraversamento.</p>
3	<p><u>Castana</u></p> <p>L'area è composta da agglomerati residenziali, attività di commercio al dettaglio ed attività agricole. Il centro rurale, che presenta abitazioni tipiche di paesi di origine agricoli, sono stati classificato in <i>classe II</i>.</p> <p>È stato classificato in <i>classe II</i> il cimitero</p> <p>Il restante territorio composto da aree agricole e zone boschive, collocate all'interno dell'area comunale, sono state classificate in <i>classe III</i>.</p> <p>I rilievi hanno posto in evidenza il sostanziale rispetto dei limiti di zona ad eccezione della via di attraversamento.</p>



6.3.1 RIEPILOGO ZONE IN CLASSE I

È stato classificato in classe I il cimitero di Canneto.

6.3.2 RIEPILOGO ZONE IN CLASSE II

⇒ Canneto

Il centro storico del comune, composto maggiormente da agglomerati residenziali, è stato classificato in classe II, così come la chiesa ed il municipio.

Il Parco Naturale di Recoaro è stato classificato in classe II.

⇒ Montescano

Il piccolo agglomerato rurale composto da abitazioni e dall'ospedale "Villa Fiorita" sono stati classificati in classe II.

⇒ Castana

Il piccolo agglomerato rurale composto da abitazioni dalla la chiesa e dal cimitero sono stati classificati in classe II.

6.3.3 RIEPILOGO ZONE IN CLASSE III

⇒ Canneto

Le aree che circondano il piccolo centro abitato, composte prevalentemente da zone agricole e boschive, sono state classificate in classe III.

Le aree agricole del comune sono state classificate in classe III.

⇒ Montescano

Le aree che circondano il piccolo centro abitato, composte prevalentemente da zone agricole e boschive, sono state classificate in classe III.

Le aree agricole del comune sono state classificate in classe III.

⇒ Castana

Le aree che circondano il piccolo centro abitato, composte prevalentemente da zone agricole e boschive, sono state classificate in classe III.

Le aree agricole del comune sono state classificate in classe III.



6.3.4 RIEPILOGO ZONE IN CLASSE IV

Sono state classificate in classe IV le aree artigianali collocate all'esterno dell'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina, lungo la SP 201, così come la SP 201 stessa.

6.3.5 RIEPILOGO ZONE IN CLASSE V

Non sono state individuate zone in classe V.

6.3.6 RIEPILOGO ZONE IN CLASSE VI

Non sono state individuate zone in classe VI.



7 INTERAZIONI CON I COMUNI LIMITROFI

La Legge 447/95, la L.R. n° 13 e la Delibera VII/9776 impongono che, tra aree adiacenti, la differenza tra i limiti non possa superare i 5 dB(A) e questa prescrizione vale anche per le zone di confine con i comuni limitrofi.

Per quanto riguarda la situazione ai confini, si è presa in considerazione la destinazione d'uso delle aree degli altri comuni confinanti con l'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina o la zonizzazione acustica delle stesse.

Nelle descrizioni che seguono vengono esaminate le situazioni di fatto zona per zona. L'Unione di Comuni Lombarda Prima Collina confina con i seguenti comuni:

Canneto – Montescano - Castana.

7.1 COMUNE CANNETO

<i>Zona di Unione Prima Collina</i>	AREA DI CONFINE COMUNE BRONI <i>descrizione e commenti</i>
<i>II - III</i>	<i>Aree agricole e zone boschive, parco naturale di Recoaro, - congruente</i>

<i>Zona di Unione Prima Collina</i>	AREA DI CONFINE COMUNE BRONI <i>descrizione e commenti</i>
<i>III - IV</i>	<i>Aree agricole e zone boschive, strada provinciale di collegamento, - congruente</i>

<i>Zona di Unione Prima Collina</i>	AREA DI CONFINE COMUNE STRADELLA <i>descrizione e commenti</i>
<i>III - IV</i>	<i>Aree agricole e zone boschive, strada provinciale di collegamento, - congruente</i>

<i>Zona di Unione Prima Collina</i>	AREA DI CONFINE COMUNE MONTU' BECCARIA <i>descrizione e commenti</i>
<i>III - IV</i>	<i>Aree agricole e zone boschive, strada provinciale di collegamento, - congruente</i>

7.2 COMUNE DI MONTESCANO

<i>Zona di Unione Prima Collina</i>	AREA DI CONFINE COMUNE DI MONTU' BECCARIA <i>descrizione e commenti</i>
<i>III - IV</i>	<i>Aree agricole e zone boschive, strada provinciale di collegamento, - congruente</i>



7.3 COMUNE DI CASTANA

Zona di Unione Prima Collina	AREA DI CONFINE COMUNE DI SANTA MARIA DELLA VERSA descrizione e commenti
III - IV	Aree agricole e zone boschive, strada provinciale di collegamento, - congruente

Zona di Unione Prima Collina	AREA DI CONFINE COMUNE DI PIETRA DE GIORGI descrizione e commenti
III	Aree agricole e zone boschive, - congruente

Zona di Unione Prima Collina	AREA DI CONFINE COMUNE DI CIGOGNOLA descrizione e commenti
III	Aree agricole e zone boschive, - congruente



Per informazione all'amministrazione comunale riportiamo le procedure di approvazione della zonizzazione secondo la - LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001-n.13.

- Il Comune adotta con deliberazione la zonizzazione e ne dà notizia con annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Comune dispone la pubblicazione della zonizzazione adottata all'albo pretorio per 30 gg consecutivi a partire dall'annuncio.

- Contestualmente al deposito dell'albo pretorio la deliberazione è trasmessa all'Agenzia regionale per l'ambiente e ai comuni confinanti per l'espressione dei rispettivi pareri, che sono resi entro 60 gg dalla relativa richiesta.

In caso di infruttuosa scadenza di tali termini si intendono resi in senso favorevole.

- Entro il termine di 30 gg dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio chiunque può presentare osservazioni.

- Il Comune approva la classificazione acustica; la deliberazione di approvazione richiama, se pervenuti, il parere dell'ARPA e quello dei comuni confinanti e motiva le determinazioni assunte anche in relazione alle osservazioni presentate.

- Qualora, prima dell'approvazione di cui al comma 4, vengano apportate modifiche alla zonizzazione adottata, si applicano i commi 1,2,3.

- Entro 30 gg dall'approvazione della zonizzazione il Comune provvede a darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il Comune deve garantire il coordinamento tra la classificazione acustica e gli strumenti urbanistici già adottati, anche con l'adozione di piani di risanamento acustico idonei a ottenere i limiti previsti.

Nel caso che il comune provveda all'adozione del PRG generale, di sue varianti o di piani attuativi, entro 12 mesi dall'adozione deve assicurare la coerenza con la classificazione acustica.

Il Tecnico Competente

Dr. Ing. Ileano Comizzoli

(Decr. Reg. Lomb. n° 10607 del
23.06.2004

Iscritto all'elenco Nazionale n. 9861)

